

PLENUM 17 GIUGNO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

Fatto

La signora, genitrice di un alunno del Liceo Classico di Milano e vicepresidente del Consiglio d'Istituto, in data 14 maggio 2010 rivolgeva all'Ufficio scolastico regionale della Lombardia un'istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti ispettivi sfociati in due relazioni ispettive redatte nel mese di giugno del 2009 ed alla fine dello stesso anno concernenti la gestione dei viaggi d'istruzione linguistica da parte del predetto Istituto, per molti anni senza gara d'appalto, rappresentando di essere stata danneggiata sia come genitrice, sia come vicepresidente del Consiglio d'Istituto.

In data 25.5.2010 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo della insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, riferibile all'odierna ricorrente, ed in considerazione del fatto che l'istanza di accesso avrebbe ad oggetto dati riguardanti anche eventuali controinteressati cui potrebbe esser necessario dare comunicazione dell'istanza.

La signora, in data 9.6.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

La ricorrente, quanto meno in qualità di vicepresidente del Consiglio d'Istituto, che costituisce uno degli organi di governo della comunità scolastica, ha indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l'esame della documentazione richiesta, la correttezza della gestione dei viaggi d'istruzione linguistica da parte dell'Istituto scolastico di Milano, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Quanto all'eventualità che siano individuabili soggetti controinteressati rispetto ad un'istanza di accesso, si tratta di un'evenienza espressamente contemplata dall'ordinamento giuridico (art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90), che non vale certo a giustificare il rigetto di un'istanza di accesso, ma comporta solo l'obbligo dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di comunicare la stessa ai controinteressati, ex art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

PLENUM 17 GIUGNO 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITIS “.....” di Modena.

Fatto

Il Professor, docente a tempo determinato di scuola secondaria ed inserito in graduatoria di Istituto di III fascia di Istituzioni scolastiche della provincia di Modena, in data 18.3.2010 chiedeva al Dirigente scolastico dell'ITIS di Modena di poter accedere al modulo di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (riservato agli insegnamenti per cui l'aspirante non è in possesso di abilitazione) ed agli eventuali allegati presentati, rappresentando il suo interesse ad accedere alla documentazione richiesta per poter dimostrare di essere stato danneggiato per effetto del mancato accoglimento del reclamo presentato in data 24/9/2009.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor, in data 12.5.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto, alla luce del disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che assicura l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti degli accedenti.

Nel caso di specie il ricorrente, dolendosi dell'erroneità della compilazione della graduatoria provvisoria d'istituto, per essere stata redatta in modo assolutamente difforme dalla documentazione a suo tempo presentata dal Prof., ha certamente interesse ad accedere al modulo di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (riservato agli insegnamenti per cui l'aspirante non è in possesso di abilitazione) ed agli eventuali allegati presentati, al fine di prendere cognizione della documentazione effettivamente utilizzata dall'Amministrazione scolastica ai fini della compilazione della graduatoria in questione, in vista della proposizione di un'eventuale azione risarcitoria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 17 GIUGNO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione, Agricoltura e Ambiente “.....”

Fatto

....., collaboratore scolastico dell'amministrazione resistente, in qualità di componente del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva per il triennio 2008/2010, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di controllo e trasparenza amministrativa, ha chiesto di potere accedere al tabulato finale predisposto dall'amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA relativo all'anno scolastico 2008/2009.

Parte resistente, con provvedimento del 3 maggio, ha negato l'accesso agli indicati documenti perché, sulla base della normativa citata nel provvedimento, tra i compiti del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva, non rientrano le funzioni di controllo e trasparenza amministrativa e di controllo delle timbrature orarie del personale.

Ribadisce il ricorrente, di volere conoscere i documenti che direttamente o indirettamente formano oggetto delle decisioni degli organi dei quali è parte.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 4 giugno, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, attribuisce ampie funzioni al Consiglio d'istituto; si segnalano, tra le altre, le funzioni deliberative sul bilancio preventivo e il conto consuntivo, dispositive in ordine all'impiego dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto; esprime, inoltre, pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Il consiglio d'istituto ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola relativamente a: a) l'adozione del regolamento interno dell'istituto; b) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; c) partecipazione del dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; d) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del

consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere (art. 10 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Il documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia il tabulato finale predisposto dall'amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA relativo all'anno scolastico 2008/2009, non sembra connesso alle attività degli organismi dei quali il ricorrente è componente, atteso che il consiglio d'istituto è attributario di competenze che non riguardano direttamente la gestione del personale.

Pertanto, non rinvenendosi un collegamento tra il chiesto documento e l'interesse dichiarato nell'istanza, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara infondato.